

ALLEGATO N. 23
IL SISTEMA PREVENZIONE DELLA GESTIONE
DELLE RISORSE DEL PNRR

IL SISTEMA PREVENZIONE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE DEL PNRR



Una delle priorità delle Amministrazioni responsabili per l'attuazione delle misure contenute nel **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** è quella di prevenire che l'ingente mole di risorse finanziarie stanziata sia immune a gestioni illecite, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, frodi e corruzione. Ciascuna Amministrazione responsabile è, quindi, tenuta a svolgere controlli sulla regolarità delle procedure e delle spese e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le eventuali irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Le stesse sono, pertanto, chiamate ad adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio del doppio finanziamento pubblico degli

interventi.

Le Amministrazioni devono assicurare, nel corso del loro operato, **la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una contabilità separata per l'utilizzo delle risorse del PNRR¹**.

Tutti gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi sono sottoposti ai **controlli di legalità e ai controlli amministrativo-contabili** previsti dalla legislazione nazionale. Le stesse sono tenute, pertanto, a conservare la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati in modo da renderli disponibili per le attività di controllo e di *audit*.

Un ruolo di monitoraggio sulle attività svolte nell'ambito della **programmazione degli interventi del PNRR** e della prevenzione delle attività illecite è svolto, inoltre, come di consueto, anche dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sulla base delle competenze in materia stabilite dalla legge.

In considerazione della specificità dello strumento finanziario ed in linea con quanto raccomandato dalla Commissione europea, il PNRR prevede **verifiche aggiuntive rispetto all'ordinario** e vigente controllo amministrativo stabilito dalla regolamentazione nazionale per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate.

L'intero "sistema" di verifica del PNRR è ispirato, infatti, ai sistemi di controllo dei fondi strutturali europei ed è orientato alla prevenzione, individuazione e contrasto delle gravi irregolarità sopra richiamate.

2. Richiami sulla normativa in materia di corruzione per le pubbliche Amministrazioni

L'**attività amministrativa della pubblica Amministrazione** non è avulsa dalle attività economiche. Le pubbliche Amministrazioni, infatti, nel perseguimento dell'interesse pubblico, rivolgono la propria attività nei confronti di soggetti portatori di propri interessi di carattere imprenditoriale o professionale. Occorre precisare che, con l'accezione pubblica Amministrazione, si intendono tutte quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea.

In materia di corruzione, il riferimento legislativo nazionale sul tema è rappresentato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella**

¹ A tal proposito, l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede la possibilità di stipulare specifici protocolli d'intesa con il Corpo della Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

pubblica amministrazione". Tale disposizione individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, le attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione.

Tale legge istituisce, altresì, tutta una congerie di obblighi e compiti per le Amministrazioni, rimessi anche ad una serie di atti normativi specifici, a cui si rimanda per i dovuti approfondimenti, che qui di seguito sono riportati per un pronto riferimento:

- il D.lgs. n. 235 del 2012 *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi"* che individua le fattispecie che precludono la candidabilità alle cariche istituzionali e di governo per le persone che abbiano riportato delle condanne a seguito di sentenze passate in giudicato per determinati reati;
- il D.lgs. n. 33 del 2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* volto ad assicurare l'accesso da parte dei cittadini alle informazioni concernenti l'operato delle pubbliche amministrazioni;
- il D.lgs. n. 39 del 2013 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"*, che riguarda il conferimento degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, al fine di evitare situazioni anche potenziali di conflitti di interesse;
- il D.P.R. n. 62 del 2013 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"* il quale statuisce le regole a cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono conformarsi al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione ed il rispetto dei doveri di diligenza (*due diligence*).
- Il D.lgs. n. 50 del 2016 *"Codice dei contratti pubblici"* che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

Quest'ultimo è stato modificato anche dai decreti legge concernenti la pianificazione strutturale della macchina amministrativa per l'attuazione **PNRR**, per operare **alcune semplificazioni in determinati ambiti** ai fini di una più efficace attuazione del Piano, pur rimanendo invariato l'impianto sui controlli da effettuare per la gestione degli appalti.

3. La normativa sull'antiriciclaggio

Per quanto attiene, invece, alle norme sull'antiriciclaggio, si richiamano le disposizioni fornite dal D.lgs. n. 231 del 2007 recante *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"*, il D.lgs. n. 90/2017 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006"* e il D.lgs. n. 125/2019 recante *"Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE"*. Tale ultimo decreto, in particolare, prescrive l'obbligo per le pubbliche Amministrazioni di un'adeguata verifica della clientela, una ridefinizione

dell'apparato di vigilanza e controllo secondo criteri di razionalizzazione e valorizzazione del coordinamento e l'istituzione della Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia, con una serie di compiti di controllo, coordinamento ed informazione che agisca da supporto a tutti gli operatori del settore e le Autorità investigative e giudiziarie. Nello specifico, si richiama l'obbligo, per tutti gli operatori, prima di compiere un'operazione finanziaria, di inviare, senza ritardo, alla UIF la segnalazione di operazioni sospette quando si è a conoscenza, si sospetta o anche solo se si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, compiute o tentate operazioni di "riciclaggio" o che i fondi provengano da un'attività criminosa.

4. La normativa sulla prevenzione delle frodi

Per quanto attiene, invece, al ruolo svolto dell'Europa in materia di controlli sulle attività fraudolente che interessano, in particolare, l'utilizzo di fondi europei di finanziamento, la base giuridica per la lotta antifrode è l'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché la Decisione n. 1999/352/CE, CECA, Euratom, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

L'OLAF indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell'Unione europea e sui casi di corruzione e grave inadempimento degli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee. Il suddetto Ufficio elabora, inoltre, la politica antifrode per la Commissione europea. Sulla base dei Regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013 l'OLAF ha il potere di svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione, conflitti di interessi o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, si richiama, la Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Inoltre, il **principio dell'assimilazione** desumibile dal citato art. 325 permette di attribuire alla Corte dei conti, in campo unionale, le stesse funzioni di giudice degli equilibri di finanza pubblica e di responsabilità per danno alle finanze pubbliche che le competono nell'ordinamento nazionale.

La Corte dei conti italiana, in funzione di organo di controllo, come è noto, è strutturata in Sezioni regionali e Sezioni ed Uffici centrali. Per quanto riguarda il controllo sui finanziamenti provenienti dall'Unione europea, rivestono particolare importanza soprattutto le Sezioni regionali di controllo, posto che gli enti gestori dei fondi comunitari sono innanzitutto le Regioni. In sede centrale, la principale articolazione in questo campo è la Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed internazionali.

Oltre alle Sezioni regionali ed alla Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed internazionali, si occupa di controllo sui fondi europei anche la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, articolata in Uffici di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, qualora le gestioni controllate coinvolgano anche cofinanziamenti europei.

Il controllo della Corte dei conti sui finanziamenti provenienti dall'Unione europea è, quindi, essenzialmente un controllo sulla corretta gestione di detti finanziamenti da parte degli organi gestori dei fondi e si svolge secondo le normali procedure del controllo sulla gestione delle risorse finanziarie nazionali.

Ogni anno ciascuna Sezione elabora un proprio programma, nel quale decide le gestioni che saranno assoggettate al controllo, tenendo conto anche degli indirizzi dettati annualmente dalla "Sezioni Riunite in sede di controllo" nella definizione del quadro di riferimento programmatico, anche pluriennale, delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché dei relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima.

Nell'ambito del controllo sulla gestione dei fondi comunitari, oltre all'elaborazione del quadro finanziario, la Corte dei conti riveste un ruolo importante soprattutto per la verifica del funzionamento dei controlli messi in atto dagli enti gestori o per individuare la carenza dei controlli. Importante, altresì, è il *follow-up* sulle misure messe in atto dall'amministrazione a seguito dei rilievi mossi dalla Corte dei conti.

Qualora, nel corso dell'effettuazione dell'attività di controllo vengano rilevati casi di irregolarità o di frode che possano dar luogo a danno per le finanze pubbliche, nazionali o europee, la Sezione di controllo è tenuta, al pari di ogni altra amministrazione, ad informare la Procura regionale competente per territorio. Questa, in virtù del già citato "principio di assimilazione" agirà a tutela dell'erario dell'Unione con gli stessi mezzi con i quali agisce a tutela dell'erario nazionale.

Merita infine un cenno, sul punto, il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, attuativo della l. 4 ottobre 2019, n. 117, con cui l'ordinamento italiano recepisce la dir. (UE) n. 1371/2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. direttiva PIF).

5. Le attività di prevenzione e controllo delle frodi all'interno del PNRR

Il richiamo della normativa indicata nel precedente paragrafo costituisce lo "sfondo" su cui occorrerà "disegnare" tutte le attività inerenti all'attuazione del PNRR, in particolare per le misure finanziarie. Tale base normativa è poi confluita, con l'introduzione di alcuni emendamenti, in alcune disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, **sulle attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo sulle attività del PNRR**, nonché nel Titolo IV del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, inerente agli investimenti e il rafforzamento del sistema di **prevenzione del sistema antimafia**.

Di rilievo, infine, anche il D.P.C.M. del 15 settembre 2021 sulla rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR, che contiene alcune disposizioni organizzative e procedurali per il **controllo e il contrasto di eventuali attività illecite, nell'ambito dell'attuazione dei progetti sul PNRR**.

Il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (RRF), di cui al Regolamento (UE) 2021/241, prevede tra le premesse che la sua attuazione sia improntata al principio della sana gestione finanziaria che comprende la prevenzione e il perseguimento efficaci della frode, ivi compresi la frode fiscale, l'evasione fiscale, la corruzione e il conflitto di interessi, nonché il divieto di duplicazione dei finanziamenti erogati con altre forme di erogazione di contributi, sia da parte dell'Unione europea che dai singoli Paesi. L'art. 18 del dispositivo RRF prevede che i Piani nazionali di ripresa e resilienza contengano *"una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi forniti nell'ambito del dispositivo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione"*.

Il PNRR italiano esplica in modo sufficientemente chiaro tale previsione, tant'è che la Commissione europea, nella sua proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio, partendo dall'analisi dettagliata del PNRR (SWD(2021) 165 final), relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, ha attribuito al Piano un *rating* "A" per la voce relativa al sistema di controllo. Al riguardo, l'allegato tecnico al piano per la ripresa e la resilienza concernente l'attuazione, il monitoraggio, il controllo e l'*audit* fa riferimento a tutte le istituzioni pertinenti che contribuiranno alla prevenzione delle frodi, della corruzione e del conflitto di interessi. Ciò avviene tramite il **richiamo all'obbligo**, di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, per tutte le Amministrazioni, di **stabilire un piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza**, nonché di **ulteriori specifici controlli da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha il ruolo di *"Servizio centrale per il PNRR"*.

L'unità operativa di controllo all'interno del **Servizio Centrale per il PNRR** e l'organismo di audit, incardinato sempre nella stessa Ragioneria Generale utilizzeranno il **sistema antifrode "Arachne"**, ossia lo strumento di estrazione dei dati e per la valutazione del rischio della Commissione introdotto nel 2015, nella loro attività di analisi dei rischi per il controllo e l'*audit*.

In parallelo, il **sistema unitario ReGiS** sarà utilizzato da tutte le Amministrazioni titolari di misure previste dal PNRR per tutte le attività di rendicontazione, sia finanziaria che procedurale. Tale sistema sarà utilizzato,

altresì, per la gestione dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) per il periodo 2021-2027, nonché per la rendicontazione delle fonti di finanziamento nazionali.

Al sistema informatico di monitoraggio hanno poi accesso anche la Commissione europea, l'OLAF (*European Anti-fraud Office*), la Corte dei Conti e, se del caso, l'EPPO (*European Public Prosecutor's Office*) in adempimento a quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera e) del Regolamento (EU) 2021/241. Ciò consente di verificare e monitorare, all'interno di un'unica banca dati, i progetti finanziati nel contesto del piano per la ripresa e la resilienza ma anche da altri programmi unionali e da risorse nazionali. Inoltre, l'assegnazione, in conformità con la normativa nazionale vigente, del codice unico di progetto (CUP) a ogni progetto di investimento registrato nel sistema mira a prevenire il doppio finanziamento e a ridurre il rischio di frodi.

Il PNRR stabilisce, come accennato, un **organismo indipendente di audit dedicato al PNRR**, sia per il sistema di controllo interno che per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e, più specificamente, per prevenire, individuare, segnalare e rettificare casi di frode, corruzione o conflitto di interesse. Tale organismo è stabilito in seno al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE e la sua indipendenza è garantita dalla segregazione delle diverse funzioni previste, come da buone pratiche internazionali. L'applicazione informatica "**MyAudit**" sarà utilizzata a supporto per le attività di comunicazione e monitoraggio dei dati e dei controlli derivanti dagli *audit*, nonché per la redazione della sintesi degli *audit* da parte dell'unità di comunicazione in seno al Servizio centrale per il PNRR. La strategia di *audit* di tale organismo comprende informazioni sulla valutazione dei rischi, sull'approccio all'*audit* e sulle risorse. All'avvio dell'attuazione del piano è previsto un *audit* di sistema sui sistemi d'informazione, in particolare sull'adeguatezza della raccolta di dati e dell'accesso ai dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento RRF, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento.

Inoltre, altri organismi nazionali che svolgono il loro ruolo nell'attuazione del piano in relazione al suo sistema di controllo sono la Corte dei conti nazionale, il Corpo della Guardia di Finanza e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il cui ruolo riveste particolare importanza in tali ambiti, già dalla sua istituzione.

In questo ambito riveste particolare importanza l'I.M.S. (*Irregularities Management System*), disciplinato dai Reg. (CE) n. 1681/91 (modificato dal Reg. (CE) n. 2035/05) e il Reg. (CE) n. 1828/06 in tema di Fondi strutturali, che pongono a capo dei Paesi membri un obbligo di comunicazione alla Commissione europea – OLAF dei casi di irregolarità/frode a danno del bilancio comunitario.

La procedura di trasmissione alla Commissione Europea – OLAF delle notizie inerenti casi di irregolarità/frode, prevede l'invio delle informazioni tramite un sistema telematico dedicato, denominato per l'appunto I.M.S., gestito dall'OLAF medesimo.

L'Italia ha attuato tali previsioni con la circolare interministeriale del 12 ottobre 2007 recante "*Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario*". La materiale compilazione delle segnalazioni d'interesse compete a tutte le Autorità di gestione che accertano i fatti di irregolarità/frode per il successivo inoltro alla Commissione europea – Ufficio Europeo lotta antifrode (OLAF) a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio.

Il 23 giugno 2006, in relazione al principio del coordinamento espressamente indicato nell'art. 325 del Trattato, è stato sottoscritto il protocollo di collaborazione tra l'Ufficio europeo per la lotta alle frodi (OLAF) e la Procura Generale della Corte dei conti. In base a detto protocollo, "*Con la finalità di prevenire e combattere il fenomeno delle frodi e le altre attività illecite che danneggiano gli interessi finanziari della Comunità (frodi CE) le parti dell'accordo si prefiggono di darsi reciproca assistenza nel compimento del loro dovere istituzionale di condurre indagini indipendenti. Le parti (...) si prestano reciproca assistenza amministrativa, in particolare per quanto concerne lo scambio, spontaneo o su richiesta, di informazioni*

rilevanti per la prevenzione e l'individuazione di frodi CE così come di frodi a danno degli interessi finanziari della Repubblica italiana. Nel fornire le informazioni richieste le parti si prefiggono di agire come stessero operando per i propri interessi".

Risulta, poi, costantemente attuato il valido sistema di comunicazioni da parte del Comando Generale della Guardia di Finanza che invia sistematicamente alla Corte dei Conti copia delle segnalazioni redatte in seguito alla conclusione di indagini relative alle frodi comunitarie.

Del resto, la Guardia di Finanza resta anche la forza di polizia di elezione della Corte dei conti per l'espletamento delle indagini istruttorie, sia in virtù della espressa previsione normativa che ha portato anche alla creazione di specifiche sezioni presso i nuclei di polizia tributaria, sia per l'alta specializzazione in materia di indagine economico – finanziaria che compete a detto Corpo.

Sono, inoltre, mantenuti stretti contatti tra la Corte dei Conti con la Direzione nazionale antimafia per le fattispecie di interesse di tale ufficio ed è attiva la collaborazione della Procura Generale nelle attività di sensibilizzazione in sede nazionale e regionale sul tema del contrasto alle frodi promossa dal Comitato nazionale per la lotta alle frodi comunitarie (COLAF).

Rimane, infine, molto attivo il rapporto tra Procura della Repubblica e Procura della Corte dei conti, in applicazione dell'art. 129, comma 3, disp. att. c.p.p., che prevede la trasmissione alla Procura contabile, da parte del pubblico ministero ordinario, della comunicazione dell'esercizio dell'azione penale per un reato che abbia causato un danno per l'erario.

Con circolare del 30 dicembre 2010, il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato l'importanza di tale comunicazione e della sua tempestività, evidenziando, nel contempo, l'evoluzione della responsabilità amministrativa e delle fattispecie in essa inquadrabili, dal punto di vista dell'ampliamento sia dei soggetti coinvolti, sia delle ipotesi di danno erariale.

6. Il ruolo dell'ANAC

Il ruolo trasversale dell'ANAC nelle varie fasi di attuazione del PNRR consisterà nello sviluppo e implementazione della **Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)**, nonché la completa **digitalizzazione delle procedure di gara e la qualificazione delle stazioni appalti**, unitamente all'istituzione del **portale unico della Trasparenza**. La BDNCP è uno strumento indispensabile per garantire anche un monitoraggio della spesa pubblica nazionale ed europea e che porta alla digitalizzazione dei processi di dichiarazione e verifica dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici, che si concretizza mediante il **"Fascicolo virtuale dell'operatore economico"**.

Con riguardo, invece, alla materia dell'anticorruzione e trasparenza, il PNRR contempla l'istituzione del portale unico della trasparenza, allo scopo principale di consentire alle amministrazioni, soprattutto di piccole dimensioni, di gestire minori adempimenti e, di conseguenza, di consentire all'amministrazione centrale di disporre di un numero maggiore di informazioni utili.

L'attività di monitoraggio, così come già prevista nel PNRR, viene svolta dalla Ragioneria Generale dello Stato e, in tale contesto, è già stato previsto che l'ANAC dovrà collaborare con la citata Ragioneria, in considerazione del patrimonio a sua disposizione acquisito tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove confluiscono tutti i dati delle opere pubbliche. In questo modo si intende rendere partecipe la Ragioneria stessa di tutte le informazioni in proprio possesso in tema di contratti pubblici. Al riguardo, si deve in particolare evidenziare che il PNRR espressamente prevede, con riferimento alle attività di controllo o di *audit*, al fine di rafforzare i sistemi esistenti, che restano interamente confermati, anche specifici protocolli di intesa da stipulare fra la Ragioneria generale dello Stato e ANAC, nonché con le singole Amministrazioni centrali coinvolte nel PNRR.